



Associazione ASD APS NON SOLO PINELLE
Via Vittorio Giudici 8 Comune COMO
Codice Fiscale/Partita IVA 93016280138

Verbale di Assemblea del 07 FEBBRAIO 2023

In data 7 febbraio 2023, alle ore 19,30, si è riunita presso la sede dell'Associazione
INCONTRO di Villaguardia via Vittorio Veneto n. 51

l'Assemblea dell'Associazione ASD APS NON SOLO PINELLE
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora Pulino Rosalba*
che, constatato che sono presenti i soci aventi diritto al voto
Bernasconi Marisa, Roverio Clara, Tramanzoli Rita, Bordo' Gabriella, La Fisca Salvatore,
Domanda Maria, Giangrande Girolama, Caramel Carlo, De Vincentis Annarita, Specchia
Tiziana, Citterio Marisa, Mossi Enrica, Rezza Antonia, Lippolis Angela, Monti Mariagrazia,
Zona Monica, pari al 58%

dichiara l'Assemblea

**straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art.4
dello statuto e chiama a fungere da**

segretario verbalizzante della seduta il Signor/ Duvia Franco.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti
posti all'ordine del
giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di
adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

**Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una ulteriore modifica
statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma
del Terzo settore.**

**Che tale modifica è necessaria per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo
settore (RUNTS)**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove
disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore,
dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze
rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa
approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua
integrità.

L'assemblea all'unanimità dei presenti

AD ERBA IL 15/2/2023

[Signature]

MOD. 8

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo e la comunicazione alla agenzia delle entrate

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore .
20.30

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



STATUTO

Titolo I – Denominazione, Sede, Scopo e Durata

ART. 1) DENOMINAZIONE

L'Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi degli articoli 36/37/38 del Codice Civile, della legge 6 giugno 2016, n. 106, e successivi decreti attuativi, è denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale NON SOLO PINELLE" in sigla "ASD APS NON SOLO PINELLE" qui di seguito detta Associazione.

ART. 2) SEDE

L'associazione ha sede legale in Como, via Vittorio Giudici n° 8. L'associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura.

ART. 3) NATURA E SCOPI

1 - L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

2 - L'associazione è affiliata ad U.S.ACLI Ente di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni organizzandosi come circolo privato. L'Associazione opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, ha, quindi, per scopo principale, quello di favorire lo sviluppo dell'attività di promozione sociale fornendo adeguata assistenza ai propri associati, ai loro familiari e a terzi, e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza; ciò si realizza in aderenza alla lettera i) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, attraverso la promozione sociale nei vari settori della cultura, della ricreazione di interesse sociale tra i propri associati, i loro familiari o terzi, e tra gli associati appartenenti all'ente nazionale, questo in particolare attraverso l'utilizzo dei giochi della mente, quali il bridge, gli scacchi, la dama, in particolare del gioco del burraco, anche a vocazione sportivo-competitiva. Per la gestione di tale attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, gratuite, di volontariato, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni

.L'Associazione si adopererà per

- a) la promozione, lo sviluppo e la pratica di attività sportive dilettantistiche e delle relative attività didattiche, l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili e amatoriali;
- b) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione a gare e manifestazioni nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive, sociali e culturali in genere, sia in ambiti pubblici che privati;
- d) l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali e ricreative, turistiche e del tempo libero;
- e) l'adesione in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;

f) l'organizzazione e la promozione di convegni, viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico, sociale e culturale in genere nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e dei familiari degli stessi e/o tesserati dell'organizzazione di appartenenza;

g) l'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

h) L'associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà organizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

i) L'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo scopi di lucro, svolgere delle attività economiche. Gli eventuali utili, così come gli avanzi di gestione, andranno interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

l) Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà affiliarsi anche al Coni o ad altri organismi o enti.

3) Tutti i servizi sociali, inclusi quelli relativi all'eventuale attivazione di un bar sociale, potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto. Per raggiungere gli scopi sociali, l'associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività economiche. Gli eventuali utili, così come gli avanzi di gestione, andranno interamente reinvestiti nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

4) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4) DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria

Titolo II – Soci

ART. 5) SOCI DIRITTI E DOVERI

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) soci fondatori: sono coloro che hanno firmato l'atto costitutivo, i diritti/doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari;

b) soci ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione all'associazione, dichiarando di condividerne gli scopi, gli statuti ed i regolamenti. L'ammissione è deliberata dal Presidente o dal Vicepresidente, salvo poi essere ratificata dal Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio si considera efficacemente conseguita all'atto di delibera da parte del Presidente o del Vicepresidente, salvo l'esclusione del socio su decisione del Consiglio Direttivo.

Per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che dovranno essere verbalizzati e comunicati all'aspirante socio e contro la cui decisione è ammesso appello al Collegio dei Probiviri.

Ad ammissione avvenuta il nominativo del socio dovrà essere iscritto a libro soci e consegnata la relativa tessera. Qualora la stessa non venisse ratificata dal Consiglio Direttivo saranno fatti salvi, per il periodo intercorso tra l'ammissione da parte del Presidente o del Vicepresidente e la mancata

ratifica, i diritti connessi all'acquisizione della qualifica di socio e in particolare il diritto di voto nelle assemblee. L'iscrizione ha validità fino alla fine di ciascun esercizio sociale e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.

c) Per l'adesione di un socio nel corso dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo potrà deliberare una riduzione della quota associativa.

L'adesione all'associazione comporta:

- a) piena accettazione dello statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto;
- c) pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi;
- d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'associazione.

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;
- d) ad approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- g) a prelevare visione dei libri sociali.

La richiesta di consultazione dei libri sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale entro 60 gg dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno messi a disposizione per la visione.

Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio può avvenire per:

- a) morosità;
- b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamenti;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- d) per comportamento scorretto.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso e ad effetto immediato. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri se nominato o all'Assemblea dei Soci in caso di mancanza, in tal caso il socio ricorrente rimane sospeso e non potrà esercitare i suoi diritti di socio e partecipare all'attività sociale e federale sino alla decisione dell'organo di appello. Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'associazione, sono, salvo i rimborsi spesa e le indennità di trasferta documentati, effettuati a titolo assolutamente gratuito e di liberalità a meno di diversa delibera assembleare. Possono partecipare alle attività sociali anche i tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza purché rispettino le norme statutarie e regolamentari dell'associazione.

ART 6 QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal consiglio direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

T i t o l o III -Organi Sociali

ART.7 ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1- l'Assemblea GENERALE DEI SOCI
- 2- il Presidente
- 3- il Consiglio Direttivo
- 4- l'Organo di controllo (eventuale)

ART.8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci vi hanno diritto di voto in ragione di un voto per ciascuno (art. 2538, II comma, Codice Civile) e ciascun socio può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

L'Assemblea dei Soci ha luogo previa convocazione del Presidente dell'associazione mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa e/o comunicazione diretta ai soci con qualsiasi mezzo che ne consenta il riscontro.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile. I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto, tranne che non si tratti di modifiche imposte dalla legge, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale, ed hanno diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'appello proposto dal socio escluso dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera circa lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente con la modalità del voto palese: il rendiconto è approvato a maggioranza dei voti validi espressi.

ART. 9) IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante.
2. Dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.
3. Sono compiti del presidente:
 - a) sovrintendere all'attività sociale in ogni settore in conformità alle delibere dell'assemblea dei soci
 - b) convocare il consiglio direttivo, presiederne le riunioni e firmare le delibere
 - c) firmare il rendiconto annuale da presentare all'assemblea
 - d) convocare e verificare la regolare costituzione delle assemblee
4. In caso di necessità, il presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso, nella prima riunione utile che deve avvenire entro trenta giorni dall'emissione del provvedimento.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente viene sostituito dal consigliere avente funzioni di vice-presidente, in quelle mansioni in cui venga espressamente **delegato**. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo, il presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento.

ART.10) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea, da tre a cinque membri eletti, compresi il presidente, il vicepresidente ed il segretario.
Il vice-presidente coadiuva il presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili e del registro di prima nota di cassa, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Nell'adempimento delle sue funzioni, il segretario riferisce direttamente al presidente.
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità. Deve in ogni caso riunirsi almeno due volte all'anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il sistema di votazione può essere palese o a scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano ed in caso di parità prevale il voto del presidente; qualora il consiglio dovesse optare, a maggioranza, per lo scrutinio segreto, la parità comporta il riesame della proposta.
4. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di un organismo a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
5. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale.
7. Sono compiti del C.D:
 - a) ratificare le domande di ammissione dei soci approvate dal presidente o dal vicepresidente.
 - b) redigere il rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al titolo III, articolo 8 comma 6, del presente statuto;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - g) tenere i libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli art.13.14.15 e 17, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117;
 - h) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci.

ART.11) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo secondo quanto previsto e con le indicazioni

contenute nell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La nomina diventa obbligatoria nei casi citati dal predetto articolo.

T i t o l o IV – Anno sociale e bilancio o rendiconto annuale

ART.12) ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

ART.13) BILANCIO O RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio o rendiconto annuale redatto dal consiglio direttivo, firmato dal presidente ed approvato dall'Assemblea, a norma dei precedenti articoli del presente statuto, deve informare circa la complessiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione:
3. copia del bilancio o rendiconto annuale è sempre a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale;
4. L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli art. 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
5. Ai sensi dell'art. 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori, non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci e rendiconti.

T i t o l o V – Patrimonio sociale

ART.14) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;
 - b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituite con le eccedenze di rendiconto;
 - d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dell'organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali;
 - e) da contributi di soggetti pubblici o privati;
 - f) dai proventi derivanti da attività economiche. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve capitali.
- L'esercizio sociale e finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART.15 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'Art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

T i t o l o VI – Clausola compromissoria

ART.16) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, degli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace competente per territorio.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato si terrà presso la sede sociale ed il collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

T i t o l o VII – Scioglimento

ART.17) RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti, redatti dal consiglio direttivo in conformità ai principi statutari stessi, si osservano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

_____ *Luigi...*

IL SEGRETARIO

_____ *Mario...*



14/7/2013

141 3